



U.S.R.

IL RETTORE

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 18, comma 5;

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 14, co. 2, lett. b) e gli artt. 3, co. 5; 29, co. 1, lett. a) e b) e 30, co. 4;

RITENUTO utile, ai fini della incentivazione e promozione della qualità delle attività di ricerca e dell'alta formazione, prevedere apposite *Task Force* di Ateneo che aggregino, in maniera coordinata, studiosi di aree scientifiche diverse con lo scopo di gestire e condurre progetti di ricerca e/o di alta formazione su specifiche tematiche di interesse multidisciplinare;

RITENUTO altresì, opportuno disciplinare con apposito regolamento le modalità di istituzione/attivazione e funzionamento delle suddette "*Task force* di Ateneo";

VISTA la Delibera n. 22 del 30/03/2017 con la quale il Senato Accademico - subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione - ha approvato il *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento delle Task Force di Ateneo*;

VISTA la Delibera n. 72 del 30/03/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al sopra citato Regolamento,

DECRETA

E' emanato nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento delle Task Force di Ateneo*.

Il testo del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento delle *Task Force* di Ateneo

Art. 1 – Definizione e finalità

1. Al fine di promuovere il coordinamento e la collaborazione di studiosi di aree disciplinari diverse, l'Università può attivare "*Task Force* di Ateneo" (TFDA) finalizzate alla gestione di progetti di ricerca e/o alta formazione su specifiche tematiche. In nessun caso possono essere attribuite risorse finanziarie e/o di personale alle TFDA.

Art. 2 - Attivazione e rinnovo

1. Le TFDA sono attivate su richiesta di almeno due dipartimenti con decreto del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico e previa ricognizione di interesse presso tutti i direttori di Ateneo.
2. Le TFDA hanno durata di tre anni, trascorsi i quali sono automaticamente disattivate; possono essere rinnovate per ulteriori trienni e senza alcun limite, secondo le modalità illustrate di seguito.
3. L'attivazione di una TFDA presuppone la definizione di un progetto scientifico di ricerca e/o di alta formazione che deve specificare:
 - a) la denominazione della TFDA e il titolo del progetto per cui viene attivata;
 - b) le aree tematiche rilevanti e caratterizzanti il progetto;
 - c) le finalità del progetto, una breve descrizione delle motivazioni ed una sintesi delle attività da svolgere;
 - d) l'indicazione del Dipartimento di afferenza della TFDA ed il nome del responsabile scientifico del progetto.
4. L'adesione alla TFDA da parte di un dipartimento avviene con delibera del consiglio; all'atto della delibera il dipartimento dovrà indicare fino a due rappresentanti all'interno del comitato di gestione e una lista di studiosi afferenti o non afferenti al dipartimento, ma che con questo hanno rapporti di collaborazione scientifica, che saranno coinvolti nel progetto. Solo per gli studiosi non afferenti al dipartimento è necessario indicare la pagina web istituzionale con il profilo curricolare o allegare un'apposita scheda.
5. La richiesta di rinnovo avviene con delibera del dipartimento di afferenza del coordinamento e di almeno un altro dipartimento con contestuale indicazione dei propri rappresentanti all'interno del comitato di gestione. All'atto del rinnovo possono aderire al progetto altri dipartimenti. La richiesta di rinnovo, corredata dalla relazione scientifica del triennio, è approvata con decreto del Rettore sentito il Senato Accademico.

Art. 3 - Gestione delle attività

1. La gestione della TFDA in nessun caso, può prevedere autonomia finanziaria e dotazione di personale.
2. La gestione delle risorse finanziarie che potranno essere assegnate da finanziatori pubblici e privati alle attività della TFDA è, di norma, di competenza del Dipartimento di afferenza della TFDA.
3. Le risorse necessarie per lo svolgimento di parti delle attività di ricerca e/o formazione di pertinenza dei Dipartimenti aderenti alla TFDA sono ad essi trasferiti dal Dipartimento presso cui sono disponibili le risorse.

Art. 4 - Responsabile scientifico e comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è nominato dal Rettore all'atto dell'approvazione della attivazione/rinnovo della TFDA e sulla base delle indicazioni espresse dai dipartimenti. Il comitato di gestione è coordinato dal responsabile scientifico, se non diversamente specificato nel progetto, il responsabile scientifico è uno dei rappresentanti del Dipartimento di afferenza della TFDA.



2. Il Comitato di gestione dura in carica per tutta la durata delle attività, di cui cura la programmazione, organizza gli eventuali gruppi di ricerca in cui possono essere articolate le attività, sovrintende allo sviluppo di nuove proposte progettuali e delle relative richieste di finanziamento, cura i rapporti con enti finanziatori pubblici e/o privati e può organizzare eventi sulle tematiche relative alla TFDA. Al termine del triennio, il Comitato di gestione allestisce il resoconto delle attività svolte.

3. Il responsabile scientifico della TFDA convoca le riunioni del Comitato di gestione e definisce, in accordo con i membri del Comitato stesso, l'Ordine del giorno dei lavori. Il responsabile scientifico cura la rendicontazione scientifica dei risultati ottenuti, anche quando questi sono, in tutto o in parte, finanziati da terzi. Egli coadiuva i Direttori ed i Responsabili degli uffici competenti dei Dipartimenti a cui sono attribuiti gli eventuali finanziamenti nella rendicontazione finanziaria dei progetti in cui è coinvolta la TFDA. Il responsabile scientifico predispone un resoconto della attività svolte nel triennio, per la valutazione da parte del Senato.

Art. 5 - Pubblicazioni scientifiche dei membri partecipanti

1. L'appartenenza ad una TFDA va indicata dai membri partecipanti, in aggiunta alla citazione dei Dipartimenti di appartenenza, come affiliazione nelle pubblicazioni scientifiche che derivino da attività di ricerca svolte nell'ambito della TFDA.